



Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

(28 aprile 2011, I conv. – 29 aprile 2011, II conv.)

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

Punto 1 all’ordine del giorno della parte straordinaria

Proposta di modifica degli articoli 12, 14, 15, 18, 23 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporVi l’approvazione di alcune modifiche allo statuto di Cembre S.p.A. (lo “**Statuto**”) derivanti dall’introduzione nel nostro ordinamento di due importanti provvedimenti che hanno interessato la normativa applicabile alle società quotate, ovvero il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (il “**Decreto**”), che ha dato attuazione alla direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, ed il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento operazioni con parti correlate**”).

Le modifiche statutarie previste dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e relative disposizioni attuative

Il Decreto ha profondamente modificato la disciplina dell’assemblea delle società quotate, introducendo nel nostro ordinamento significative novità, alcune inserite nel codice civile, altre, più numerose, nel D.Lgs. 58/1998. La nuova normativa, inoltre, ha previsto l’emanazione di una disciplina secondaria che è stata adottata da Consob con delibera n. 17592 del 14 dicembre 2010 che ha modificato il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”). Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha già provveduto ad adeguare parzialmente lo Statuto alle nuove disposizioni mediante la deliberazione adottata in data 11 novembre 2010 ai sensi degli artt. 2365, comma 2, del Codice Civile e 18, comma 3, lett. d) dello Statuto. Il Decreto, tuttavia, consente alle Società di avvalersi di alcune facoltà unicamente tramite apposita modifica statutaria approvata dall’Assemblea Straordinaria. Si segnala, inoltre, che la normativa di attuazione di Consob, intervenuta successivamente alle modifiche statutarie approvate dal Consiglio di Amministrazione, rende opportuni ulteriori adeguamenti statutarie. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di sfruttare pienamente

le potenzialità offerte dal Decreto e al fine di rendere pienamente adeguato lo Statuto alla normativa applicabile ha deciso di proporre le seguenti modifiche.

La prima modifica proposta discende dalla facoltà introdotta dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 il quale stabilisce che le società quotate designano per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa. La norma si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente. Al fine di una maggiore flessibilità nel ricorso all'istituto citato e quindi di una maggiore efficienza ed autonomia organizzativa, si propone di modificare l'art. 12 dello statuto, con l'aggiunta del un nuovo comma 9, affinché Cembre possa avvalersi, se del caso, della facoltà di designare un rappresentante degli azionisti dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La seconda modifica proposta discende dalla facoltà introdotta dall'art. 2369 del Codice Civile il quale stabilisce che le società quotate possano escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea Ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l'Assemblea Straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda. Con riferimento alla citata disposizione, al fine di garantire una maggiore efficienza nella convocazione delle riunioni assembleari, si propone la modifica dell'art. 14 dello Statuto affinché al Consiglio di Amministrazione sia concessa la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di convocare l'Assemblea in un'unica convocazione. Tale modifica comporta, di conseguenza, che in tutti i riferimenti dello Statuto all'Assemblea in prima convocazione debba essere aggiunto anche il caso dell'unica convocazione.

La terza modifica proposta discende dall'art. 144-sexies, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti - introdotto dalla citata delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010 - il quale richiede che le liste per la nomina del Collegio Sindacale siano accompagnate dal deposito di un'attestazione della quota di partecipazione che deve riguardare l'intera partecipazione complessivamente detenuta dal soggetto che presenta la lista. Si propone pertanto l'adeguamento dell'art. 23 dello Statuto alla nuova disciplina.

Si propone inoltre di modificare il tenore testuale degli artt. 15.5 e 23.2 nella parte relativa alla determinazione della soglia per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti degli organi sociali, al fine di rendere pienamente applicabile il meccanismo del rinvio alle soglie determinate da Consob ai sensi dell'art. 144-*quater* del Regolamento Emittenti.

Con riferimento alla disciplina dell'Assemblea si aggiungono ulteriori minime sistemazioni del testo statutario evidenziate nel testo proposto dello Statuto di seguito riportato.

Le modifiche statutarie previste dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010

Il Regolamento operazioni con parti correlate, che ha dato attuazione all’art. 2391-*bis* del Codice Civile, ha definito principi generali in tema di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale nelle operazioni con parti correlate. Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento operazioni con parti correlate, ha adottato in data 11 novembre 2010 una procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”).

Le modifiche proposte sono volte ad inserire nello Statuto le previsioni necessarie al fine di attribuire piena efficacia alle disposizioni contenute negli artt. 6.2 e 9.5 della Procedura e, pertanto, consentire la deroga ad alcune disposizioni contenute nella Procedura medesima in materia di operazioni urgenti di competenza assembleare (art. 6.2 della Procedura) e non (art. 9.5 della Procedura).

La *ratio* di tali previsioni risponde all’esigenza di consentire l’approvazione delle operazioni in tempi più rapidi, rispetto ai naturali passaggi procedurali della Procedura.

In particolare, ai sensi dell’art. 9.5 della Procedura e ove espressamente consentito dallo statuto, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate, in caso di urgenza, possono essere concluse in deroga a quanto previsto dall’art. 7 e, qualora applicabile, dall’art. 8 del Regolamento operazioni con parti correlate. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 13, comma 6, del Regolamento operazioni con parti correlate e quindi: (i) l’operazione è assoggettata ad una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile, (ii) il Consiglio di Amministrazione che convoca la suddetta assemblea predisporre una relazione contenente un’adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza e (iii) il Collegio Sindacale riferisce all’assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza mediante la predisposizione di un’apposita relazione. Le relazioni degli Amministratori e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell’Assemblea.

Ai sensi dell’art. 6.2 della Procedura, qualora lo statuto lo consenta, le operazioni con parti correlate di competenza assembleare, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, possono essere approvate in deroga al regime procedurale previsto dal Regolamento operazioni con parti correlate. Anche in questo caso, è richiesto al Consiglio di Amministrazione di predisporre una relazione contenente un’adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza e il Collegio Sindacale dovrà riferire all’Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle stesse. Le relazioni degli Amministratori e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell’Assemblea.

Al fine di consentire maggiore speditezza nelle decisioni e maggiore flessibilità operativa nei casi di urgenza e nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, si propone quindi di modificare l’art. 18 dello Statuto, con l’inserimento del nuovo comma 4, conferendo operatività a quanto previsto dagli artt. 9.5 e 6.2 della Procedura.

Lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo attualmente vigente, è di seguito riportato.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
Articolo 12 (Convocazione)	Articolo 12 (Convocazione)
<p>1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede della Società od altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione di cui appresso.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio le ragioni della dilazione.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria viene convocata, oltre che nei casi e per i fini previsti dalla legge, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.</p> <p>4. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.</p> <p>5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della Società e, qualora richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o in alternativa sul quotidiano "Il Giornale". Nell'avviso di convocazione</p>	<p>1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede della Società od altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione di cui appresso.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio le ragioni della dilazione.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria viene convocata, oltre che nei casi e per i fini previsti dalla legge, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.</p> <p>4. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.</p> <p>5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della Società e, qualora richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o in alternativa sul quotidiano "Il Giornale". Nell'avviso di convocazione</p>

<p>debbono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">- il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;- il giorno e l'ora di convocazione dell'Assemblea;- l'elenco delle materie da trattare;- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. <p>6. Lo stesso avviso può indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in seconda e terza convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>7. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p> <p>8. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.</p>	<p>debbono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">- il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;- il giorno e l'ora di convocazione dell'Assemblea;- l'elenco delle materie da trattare;- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. <p>6. Lo stesso avviso può indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in seconda e terza convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>7. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p> <p>8. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.</p> <p>9. La Società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>
--	--

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 14</p> <p>(Costituzione e deliberazioni)</p>	<p>Articolo 14</p> <p>(Costituzione e deliberazioni)</p>
<p>1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia si intende approvata la delibera che rinuncia o transige sull'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori se consta il voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale.</p> <p>4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale ed in terza convocazione quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale.</p> <p>5. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p>	<p>1. L'Assemblea può riunirsi in unica convocazione oppure in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale; nell'unica o in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in applicazione degli articoli 15 e 23 del presente Statuto. Tuttavia si intende approvata la delibera che rinuncia o transige sull'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori se consta il voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale.</p> <p>4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale ed in terza convocazione o nell'unica convocazione quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale.</p> <p>5. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p>

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 15</p> <p>(Composizione)</p>	<p>Articolo 15</p> <p>(Composizione)</p>
<p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.</p> <p>2. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti predetti, viene fissato dall'Assemblea.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto anche da non soci, dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed è rieleggibile.</p> <p>4. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito dell'indipendenza qual sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.</p> <p>5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune</p>	<p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.</p> <p>2. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti predetti, viene fissato dall'Assemblea.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto anche da non soci, dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed è rieleggibile.</p> <p>4. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito dell'indipendenza qual sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.</p> <p>5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune</p>

<p>controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o di regolamento. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla</p>	<p>controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o di regolamento. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione <i>pro tempore</i> vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla</p>
---	---

<p>normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata</p>	<p>normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.</p> <p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata</p>
--	--

<p>la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.</p> <p>Nel caso in cui gli Amministratori possano essere tratti da una sola lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto al presente articolo. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile secondo quanto appresso indicato:</p> <p>i) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p>	<p>la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.</p> <p>Nel caso in cui gli Amministratori possano essere tratti da una sola lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto al presente articolo. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile secondo quanto appresso indicato:</p> <p>i) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p>
---	---

<p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al punto i), il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che siano in carica Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e sempre che non sia venuto a mancare (ove in precedenza eletto) l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza di cui al comma quinto, punto b) del presente articolo.</p> <p>8. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione, e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio.</p> <p>9. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal primo comma del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero</p>	<p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al punto i), il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che siano in carica Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e sempre che non sia venuto a mancare (ove in precedenza eletto) l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza di cui al comma quinto, punto b) del presente articolo.</p> <p>8. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla sua ricostituzione, e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio.</p> <p>9. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal primo comma del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero</p>
---	---

<p>entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si procede come segue:</p> <p>i) gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero si sia verificato il caso previsto al comma quinto, ultimo periodo del presente articolo, l'Assemblea provvede alla nomina senza l'osservanza di quanto indicato al punto i), con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>10. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti che disciplinano la composizione del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio si procede come segue:</p> <p>i) gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero si sia verificato il caso previsto al comma quinto, ultimo periodo del presente articolo, l'Assemblea provvede alla nomina senza l'osservanza di quanto indicato al punto i), con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>10. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti che disciplinano la composizione del Consiglio di Amministrazione.</p>
--	---

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;">(Competenze del Consiglio di Amministrazione)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;">(Competenze del Consiglio di Amministrazione)</p>
<p>1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può quindi compiere, a solo titolo esemplificativo, qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria, acquistare e vendere titoli azionari, obbligazionari, quote, valori, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art. 3 del presente Statuto, ferma restando la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2361, secondo comma del Codice Civile, rappresentare la Società, in Italia e all'estero, presso l'Amministrazione dello Stato, gli uffici pubblici e privati e presso ogni altra autorità, giurisdizionale, amministrativa, tributaria, valutaria, politica, doganale o altra.</p> <p>3. Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:</p> <p>a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ.;</p> <p>b) la delibera di scissione, nei casi di cui al combinato disposto degli articoli 2506-ter e 2505-bis;</p> <p>c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;</p> <p>d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;</p> <p>f) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze;</p> <p>g) le altre materie ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>4. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Organi Delegati ai sensi dell'articolo</p>	<p>1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può quindi compiere, a solo titolo esemplificativo, qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria, acquistare e vendere titoli azionari, obbligazionari, quote, valori, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art. 3 del presente Statuto, ferma restando la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2361, secondo comma del Codice Civile, rappresentare la Società, in Italia e all'estero, presso l'Amministrazione dello Stato, gli uffici pubblici e privati e presso ogni altra autorità, giurisdizionale, amministrativa, tributaria, valutaria, politica, doganale o altra.</p> <p>3. Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:</p> <p>a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ.;</p> <p>b) la delibera di scissione, nei casi di cui al combinato disposto degli articoli 2506-ter e 2505-bis;</p> <p>c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;</p> <p>d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;</p> <p>f) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze;</p> <p>g) le altre materie ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa, anche</p>

<p>16 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli Organi Delegati, il generale andamento della gestione.</p> <p>5. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche appositamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo.</p>	<p>regolamentare, di volta in volta applicabile, approva le procedure in materia di operazioni con parti correlate.</p> <p>Le procedure – avvalendosi delle deroghe previste rispettivamente dall’articolo 11, comma 5 e dall’articolo 13, comma 6, del regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche – possono prevedere l’esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni di urgenza, anche di competenza assembleare, realizzate dalla Società direttamente o per il tramite di controllate, nei limiti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>45. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Organi Delegati ai sensi dell’articolo 16 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli Organi Delegati, il generale andamento della gestione.</p> <p>56. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche appositamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo.</p>
---	--

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;">(Nomina e cessazione)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;">(Nomina e cessazione)</p>
<p>1. La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da Soci, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la carica di Sindaco supplente. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista.</p> <p>2. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>3. Le liste saranno sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione,</p>	<p>1. La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da Soci, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la carica di Sindaco supplente. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista.</p> <p>2. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>3. Le liste saranno sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima o unica</p>

<p>fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle norme regolamentari pro tempore vigenti, e saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>4. Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, secondo comma del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; nonché (v) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3 (tre) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere</p>	<p>convocazione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle norme regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, e saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>4. Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente; (ii) di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, secondo comma del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; nonché (v) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Nel caso in cui alla scadenza del termine di</p>
--	--

<p>presentate liste entro il termine previsto ai sensi di legge; in tal caso la soglia determinata ai sensi del precedente comma 2 (due) è ridotta alla metà.</p> <p>5. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>(a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;</p> <p>(b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere, ovvero;</p> <p>(c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico.</p> <p>6. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>7. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata (ai sensi dell'articolo 148, comma secondo del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al</p>	<p>cui al precedente comma 3 (tre) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente, possono essere presentate liste entro il termine previsto ai sensi di legge; in tal caso la soglia determinata ai sensi del precedente comma 2 (due) è ridotta alla metà.</p> <p>5. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>(a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;</p> <p>(b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere, ovvero;</p> <p>(c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico.</p> <p>6. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>7. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che</p>
--	---

<p>precedente punto a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.</p> <p>8. La presidenza del Collegio Sindacale sarà attribuita ai sensi delle disposizioni normative <i>pro tempore</i> vigenti.</p> <p>9. Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.</p> <p>I Sindaci non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente. L'eventuale superamento di tali limiti, ove non costituisca causa di decadenza, costituisce giusta causa di revoca del Sindaco.</p> <p>Salvo ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente, in caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.</p> <p>10. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>11. Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>	<p>non sia collegata (ai sensi dell'articolo 148, comma secondo del D.Lgs. 58/1998 e della disciplina anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.</p> <p>8. La presidenza del Collegio Sindacale sarà attribuita ai sensi delle disposizioni normative <i>pro tempore</i> vigenti.</p> <p>9. Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.</p> <p>I Sindaci non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente. L'eventuale superamento di tali limiti, ove non costituisca causa di decadenza, costituisce giusta causa di revoca del Sindaco.</p> <p>Salvo ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente, in caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.</p> <p>10. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>11. Sono comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p>
---	---

Si precisa che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

“L'Assemblea Straordinaria di Cembre S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1) di modificare gli articoli 12, 14, 15, 18, 23 nel rispettivo “Testo Proposto” nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata al presente verbale;

2) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”

Brescia, 15 marzo 2011

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore delegato

Ing. Giovanni ROSANI